

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

PAGAMENTO BOLLO
IN MODO VIRTUALE

In Imola, l'anno 2007 nel giorno 25 del mese di Luglio Tra i sottoscritti:

Bartolozzi Marco, Nato a Castel S.Pietro (BO) il 31/10/79 residente a [REDACTED]

Fazio Simone, Nato a Faenza (RA) il 17/09/1980 residente a [REDACTED]

Grandi Franco, Nato a Faenza (RA) il 24/06/81 residente a [REDACTED]

Ronchini Alessio, Nato ad Imola (BO) il 12/05/83 residente a [REDACTED]

Visani Matteo, Nato a Faenza (RA) il 22/05/80 residente a [REDACTED]

Art.1) È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata: "SLOW SMOKE SANTERNO"

Art.2) L'Associazione ha sede ad Imola (BO) in Via Suore 10/Q


Art.3) L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050 e può essere rinnovata o estinta in anticipo con delibera dell'assemblea dei soci

Art.4) L'Associazione persegue esclusivamente scopi culturali senza alcuna finalità di lucro (L.11.08.1991 n.266), è autonoma, apolitica, apartitica, laica e pluralista. L'Associazione nasce per la volontà comune dei soci di condividere la passione per il fumo lento inteso come momento di incontro e di impegno sociale attraverso l'organizzazione di attività ludico-culturali in genere; l'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private. Tutta l'attività dell'Associazione è esercitata nel rispetto delle norme di legge poste a tutela della salute dei consumatori. Nell'ambito delle occasioni di ritrovo dei soci è fatto divieto assoluto a chiunque di svolgere l'attività di cessione a titolo oneroso di tabacchi.


Art.5) La quota di Associazione è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.6) L'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione sono affidate ad un Consiglio Direttivo così composto:


Presidente: Simone Fazio



Consigliere - Vice-presidente: Marco Bartolozzi




Consigliere - Tesoriere: Franco Grandi



Consigliere - Segretario: Alessio Ronchini



Consigliere: Matteo Visani



L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello statuto allegato alla lettera "A" del presente atto costitutivo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Spazio dell'Ente
Ufficio di Imola

Pacco N. 3721 Serie 144
Versato € 259,44 Il 30 LUG. 2007
IL DIRETTORE



Spazio Espartaco - [Signature]

ALLEGATO "A": STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

DENOMINAZIONE:

- 1) L'Associazione si chiama SLOW SMOKE SANTERNO
- 2) L'Associazione ha sede in via suore n.10/Q a Imola
- 3) L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere rinnovata o estinta in anticipo con delibera dell'assemblea dei soci

SCOPO:

4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali senza finalità di lucro (L.11.08.1991 n.266) e nasce per la volontà comune dei soci di condividere la passione del sigaro, della pipa e del fumo lento inteso come momento di incontro e di impegno sociale. L'Associazione si impegna, inoltre, a promuovere la conoscenza e la collaborazione tra appassionati di sigari e di pipa. In particolare organizza incontri tra i propri soci ed i soci di altre associazioni e comunque tra appassionati di sigari e pipa. Promuove inoltre lo scambio di informazioni e la divulgazione di notizie riguardanti i sigari e la pipa attraverso la stampa, la televisione, le pubblicazioni in genere ed i mezzi multimediali, nel tentativo di sviluppare la più ampia diffusione della cultura e della storia del sigaro, della pipa e del fumo di qualità. Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà organizzare seminari, corsi, convegni, esposizioni, viaggi di studio ed approfondimento, spettacoli, incontri eno-gastronomici finalizzati all'abbinamento con il sigaro, manifestazioni culturali in genere e fare quant'altro ritiene utile per le finalità di cui al presente articolo. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private e, nell'ambito degli scopi statutari potrà affiliarsi o associarsi a Istituzioni aventi finalità e/o scopi analoghi. Tutta l'attività dell'Associazione è esercitata nel rispetto delle norme di legge poste a tutela della salute dei consumatori. Nell'ambito della sede dell'Associazione e delle occasioni di ritrovo dei soci è fatto divieto assoluto a chiunque di svolgere l'attività di cessione a titolo oneroso di sigari, tabacchi da pipa o tabacchi in genere.

SOCI - SOSTENITORI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE:

5) Sono soci dell'Associazione "SOW SMOKE SANTERNO" i soci fondatori e successivamente coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, con delibera unanime, qualora condividano gli scopi dell'Associazione e siano ritenuti idonei al perseguimento degli stessi. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- **Soci ordinari:** sono tali tutti coloro che vengano ammessi con delibera unanime del Consiglio Direttivo, previa presentazione scritta di tre soci ordinari od onorari, di cui almeno un componente del Consiglio stesso; La qualifica di socio ordinario può essere rivestita solo da persone fisiche maggiorenni e comporta l'obbligo del versamento di una quota annuale decisa annualmente con delibera del Consiglio Direttivo;

- **Soci onorari:** sono tali tutti i soci fondatori e coloro che per il prestigio personale, l'impegno ed i meriti conseguiti nella loro attività dimostrino una vicinanza di ideali con gli scopi dell'Associazione o che abbiano contribuito in maniera determinante con il loro sostegno economico o culturale, alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Tali soci hanno carattere permanente e sono esonerati dall'obbligo di contribuzione. Essi vengono ammessi con delibera a maggioranza dell'Assemblea su proposta del Presidente dell'Associazione.

- **Sostenitori:** sono tali tutte le persone fisiche e giuridiche, Enti o Istituzioni, che aderiscano alle iniziative dell'Associazione mediante il versamento di un contributo minimo annuo deciso con delibera del Consiglio Direttivo o mediante il supporto/l'aiuto concreto fornito durante l'organizzazione o lo svolgimento delle attività dell'associazione. Tali soggetti sono denominati Sostenitori dell'Associazione pur non acquisendo la qualifica di socio. I proventi derivanti dalle sottoscrizioni dei sostenitori saranno destinate al perseguimento degli scopi propri dell'Associazione. I Sostenitori riceveranno una tessera di validità annuale sottoscritta dal Presidente o dal Vice-presidente. Tale tessera certifica il versamento del contributo annuale in caso di aiuto economico, o l'impegno profuso in caso di sostegno o supporto alle attività dell'associazione, e da diritto ad usufruire di tutte le iniziative riservate ai sostenitori. La sua validità è inderogabilmente connessa all'anno solare in corso al momento dell'emissione e, se non rinnovata alla scadenza, comporterà la decadenza del possessore dalla qualità di Sostenitore senza nessun provvedimento deliberativo da parte degli Organi dell'Associazione. Non è in nessun caso ammesso il tacito rinnovo della tessera di sostenitore.

Il numero dei soci (ordinari ed onorari) e dei sostenitori è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, senza distinzione di razza, sesso, religione che ne condividono gli scopi. I soci ordinari ed onorari hanno diritto di partecipare fattivamente alle attività dell'Associazione e di votare nelle Assemblee. Tutti i soci, ordinari ed onorari, hanno diritto di essere eletti alle cariche amministrative dell'Associazione. Il comportamento dell'associato nei confronti degli altri associati, dell'Associazione ed all'esterno della stessa deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

6) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, salvo che per i sostenitori, il cui contributo da diritto ad un anno di iscrizione. È facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Le quote sono intrasferibili, la qualità di socio non è trasmissibile a terzi in nessun caso. L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci receduti, esclusi, deceduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere alcun rimborso delle quote associative e degli eventuali contributi sino a quel momento versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Sono comunque considerati gravi motivi per l'esclusione dell'associato la non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento, delle deliberazioni regolarmente adottate dall'Assemblea dell'Associazione; lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione; l'arrecare in qualunque modo gravi danni, anche di tipo morale all'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio ordinario che non provvederà, entro la fine del mese di marzo dell'anno di riferimento, al versamento della quota annuale di associazione.

Mario Buticchi, Alberto... Simeone
Franco... Alessio Rancini

PATRIMONIO:

7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili; le quote associative annuali versate dai soci; i contributi versati dai sostenitori, dai soci, da terzi privati, i contributi dello Stato, di enti, organismi nazionali o internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostenimento di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni, lasciti testamentari e ogni altro tipo di entrata. I proventi derivanti dalle attività dell'Associazione sono inseriti in apposita voce del bilancio; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione degli avanzi di gestione che debbono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo alla fine di ogni esercizio procede alla redazione del rendiconto della gestione e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze dell'Associazione lo richiedano il rendiconto della gestione può essere presentato all'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ciascun socio ordinario ed onorario su richiesta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

9) L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci onorari ed ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed in via straordinaria quando vi sia necessità o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria prescinde dal numero dei convenuti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione; in seconda convocazione è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed eventualmente, la data e l'ora della seconda convocazione; essa deve essere fatta, di norma almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante una delle seguenti modalità di convocazione: fax, e-mail, SMS, posta ordinaria, telegramma. Le delibere dell'assemblea saranno messe a verbale e disponibili in visione a tutti i soci che ne facciano richiesta.

All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: la relazione consuntiva annuale del Presidente sull'attività svolta dell'Associazione; la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione; il bilancio dell'esercizio sociale. L'assemblea delibera: la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo; l'approvazione dell'eventuale regolamento interno; su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e quando richiesto da disposizioni specifiche di leggi. In Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso una specifica delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Al Presidente dell'Associazione, ai membri del Consiglio Direttivo, a tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali, ai soci con deleghe specifiche e comunque a chiunque, socio o sostenitore, che presti la sua attività in favore dell'Associazione, non verrà corrisposto nessun compenso per l'opera svolta. Eventuali rimborsi spese, per missioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, saranno effettuati a consuntivo previo deposito della documentazione originale giustificativa fiscalmente valida e sentito il parere del Tesoriere.

10) Il Consiglio Direttivo l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 5 a 7 membri, compreso il Presidente dell'Associazione, scelti tra i soci sia ordinari che onorari e vengono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità o su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri in carica, ovvero su richiesta di un terzo degli associati. La convocazione, fatta a mezzo di lettera spedita o consegnata a mano, fax, e-mail, telegramma, SMS, dovrà essere fatta almeno tre giorni prima delle riunioni, solo in caso d'urgenza il Consiglio potrà essere convocato con un preavviso di 24 ore, e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio Direttivo: delibera sulla relazione del Presidente contenente le linee generali del programma delle attività per l'esercizio sociale successivo e quelle a medio termine dell'Associazione; predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione; delibera l'ammissione dei nuovi soci e in merito all'espulsione di soci dall'Associazione; elabora il bilancio annuale consuntivo contenente le voci di spesa e di entrata; stabilisce l'importo delle quote sociali annuali e il contributo minimo dei Sostenitori; Nomina il Vice-presidente e il Tesoriere eleggibili tra i membri stessi del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o dal consigliere più anziano d'età. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti salvo quanto previsto in termini di ammissione di nuovi soci di cui al precedente art. 5 nel cui caso è richiesta l'unanimità; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, e visibile da parte dei soci qualora ne facciano richiesta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato dal Consiglio stesso decaduto dalla carica.

Mario Buticchi
Franco Al
Stefano Rouchini
Silvestro

11) Il **Presidente** ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione, egli convoca e presiede l'assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti, dandone immediata comunicazione al Tesoriere per la verifica della legittimità e la registrazione in contabilità. È compito del Presidente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo una relazione contenente le linee generali del programma delle attività per l'esercizio sociale successivo e quelle a medio termine dell'Associazione. Il programma così approvato potrà in qualsiasi momento essere integrato e modificato con specifica delibera del Consiglio Direttivo. **Inoltre compete al Presidente:** la redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione; la vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo il Presidente può cooptare un sostituto che resta in carica fino alla successiva Assemblea. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, entro 15 giorni dalla richiesta da far pervenire al Presidente dell'Associazione a mezzo raccomandata; i soci hanno altresì diritto di chiedere, a loro spese, estratti dei suddetti libri. Il Presidente dura in carica cinque esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, egli è rieleggibile.

12) Il **Vice-presidente** svolge le medesime funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso; Nel caso di dimissioni o che l'impedimento del Presidente risulti essere permanente decadono tutti gli organi dell'Associazione che provvederanno, fino alla nomina dei nuovi, all'ordinaria amministrazione; il Vice-presidente, e nel caso di indisponibilità il membro più anziano del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

13) Il **Tesoriere** custodisce somme e valori ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, sovrintende alla realizzazione dei programmi sociali. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qual volta s'intenda deliberare il compimento di attività che comportino esborsi economici per le quali è necessario acquisire il preventivo parere. La mancata consultazione del Tesoriere nei casi su descritti, comporta la nullità insanabile delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, mentre non assume valore specifico il voto contrario del Tesoriere, qualora questo fosse anche membro del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario rende al Consiglio Direttivo il conto del Tesoriere che si chiude con il conto finanziario dell'anno. **Il conto del Tesoriere comprende:** la relazione sull'andamento finanziario dell'associazione; il rendiconto di cassa con allegati tutti documenti delle movimentazioni; l'elenco dei crediti e debiti in essere con allegati i documenti giustificativi; una dichiarazione nella quali si attesti la regolarità formale, in relazione all'acquisizione del parere del Tesoriere, degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo. Nei successivi trenta giorni il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo una bozza del rendiconto della gestione dell'Associazione con allegata una relazione esplicativa delle poste più significative.

14) Il **Segretario:** spetta al Segretario la redazione dei verbali delle assemblee, in caso di assenza del Segretario, chi presiede l'assemblea provvede a nominare un sostituto. I verbali devono essere sottoscritti sia dal Segretario sia dal presidente, o chi ne fa le veci presiedendo l'assemblea e saranno disponibili per la visione dei soci che ne facciano richiesta.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE:

15) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o per le cause di legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'eventuale organismo di controllo, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

CONTROVERSIE:

16) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori di cui almeno due esterni all'Associazione da nominare uno dal Presidente dell'Associazione, uno dall'Assemblea ed uno dal Consiglio Direttivo; essi giudicheranno ex Bono et aequo senza formalità di procedura. Le eventuali spese saranno anticipate dalla parte che avvierà la controversia. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORME APPLICABILI:

17) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Mario Battala
Franco
Dessio Rouchini
Simone